



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 17

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Decreto 3 novembre 2023 - Determinazione dei dati che gli esercenti provvedono a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma di competenza per la valutazione dell'entità e la variabilità delle esposizioni a radiazioni ionizzanti a scopo medico della popolazione residente.

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19-12-2023 è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto con il quale il Ministro della salute definisce i parametri di trasmissione dei dati dosimetrici di tutte le esposizioni radiografiche effettuate alle Regioni, secondo quanto stabilito dall'articolo 168, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo n.101 del 2020.

Si indicano di seguito le disposizioni di maggiore interesse.

Articolo 1 (Finalità)

“1. Il presente decreto definisce, in attuazione dell'art. 168, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di seguito denominato «decreto legislativo», i dati che gli esercenti provvedono a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma di competenza nonché' lo schema per la valutazione dell'entità e della variabilità delle esposizioni a scopo medico della popolazione residente, con le seguenti finalità:

- 1. valutare le entità e la variabilità delle esposizioni a scopo medico, osservandone l'andamento nel tempo e le eventuali variazioni a livello delle singole regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in termini di numero e tipologie di indagini effettuate e della dose impartita;**
- 2. promuovere la realizzazione di audit clinici;**
- 3. effettuare una valutazione complessiva dei dati anche a scopo Epidemiologico”.**

Articolo 3 (Categorie e sotto-categorie di procedure)

“1. Ai fini del presente decreto, le procedure diagnostiche e interventistiche sono raggruppate all'interno delle seguenti categorie di procedure:

- a) procedure radiografiche tradizionali dirette e con mezzo di contrasto;**
- b) procedure mammografiche;**
- c) procedure fluoroscopiche;**
- d) procedure TC;**
- e) procedure di radiologia interventistica vascolare ed extravascolare;**



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

f) procedure di medicina nucleare convenzionale, di imaging SPECT, di imaging PET e di imaging ibrido;

g) procedure nell'ambito dell'attività di radiodiagnostica complementare.

2. Per ogni categoria di procedure di cui al comma 1 si definiscono delle sotto-categorie di procedure rappresentative di uno specifico distretto anatomico per le procedure radiografiche, TC, di medicina nucleare e di specifiche procedure per la radiologia interventistica e per le attività di radiodiagnostica complementare.

Tali sotto-categorie sono definite in considerazione delle indicazioni del documento della commissione europea «Radiation Protection 154» e dell'attuale panorama nazionale. Nello specifico:

1. le procedure radiografiche tradizionali devono includere le radiografie del distretto: del cranio; del torace; dell'addome; del rachide; del bacino, degli arti, delle articolazioni e la densitometria ossea (DEXA); le radiografie dentali ad esclusione degli esami radiografici endorali;

2. le procedure mammografiche devono includere le mammografie digitali, le mammografie in modalità tomografica e le mammografie effettuate con somministrazione del mezzo di contrasto;

3. le procedure fluoroscopiche devono includere tutte le attività di radio-fluoroscopia per gli apparati digerente e urogenitale;..”.

Articolo 5 (Elaborazione dei dati da parte degli esercenti)

“1. Per ognuna delle sotto-categorie di procedure, dovrà essere indicato il numero complessivo di indagini diagnostiche effettuate e calcolato il valore medio, la mediana, i valori del primo e del terzo quartile e il 95-esimo percentile dei corrispondenti indicatori dosimetrici, il valore medio del peso o dell'indice di massa corporea qualora disponibili, suddivisi per genere anagrafico e secondo le seguenti fasce di età..”.

“2. Le elaborazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate con frequenza annuale per le sole sotto-categorie di procedure definite nell'art. 3, comma 2, punto 5 (procedure di radiologia interventistica) e riferite ad ogni singola apparecchiatura. 3. Per tutte le sotto-categorie di procedure non incluse nel comma 2, le elaborazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate con frequenza quadriennale, riferite ad ogni singola apparecchiatura e in caso di sostituzione dell'apparecchiatura nel periodo di riferimento (quadriennio)”.

Articolo 6 (Valutazione dei dati da parte delle regioni e delle province autonome)

“1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valutare l'entità e la variabilità delle esposizioni a scopo medico della popolazione residente, tenendo conto dei dati di cui all'art. 5.

2. A partire dal valore mediano dell'indicatore dosimetrico, e considerando i dati a disposizione trasmessi dagli esercenti secondo le tempistiche indicate nell'art. 7, comma 2, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono valutare la dose efficace secondo le indicazioni fornite nel documento della Commissione europea «Radiation Protection-154»



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

e «Radiation Protection-180» e successivi aggiornamenti...”.

Articolo 7 “Modalità di raccolta e trasmissione dei dati”

“1. Le informazioni di interesse e da trasmettere ai sensi del presente decreto sono riportate nell'allegato II, che ne costituisce parte integrante, e sono organizzate in tre sezioni:

- a) informazioni di carattere generale dell'esercente;
- b) informazioni di carattere generale delle apparecchiature;
- c) informazioni per il rilevamento dosimetrico.

2. Gli esercenti delle strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate sono tenuti a trasmettere i dati, riportati nell'allegato II alla regione o alla provincia autonoma di competenza con le seguenti tempistiche: a) entro sei mesi dalla comunicazione di cui al comma 4, devono essere inviati i dati relativi alle indagini radiodiagnostiche, effettuate nell'anno 2023, delle seguenti sotto-categorie di procedure:

TC del distretto del cranio (riferendosi al solo codice del nomenclatore nazionale 87.03);

TC del distretto del torace (riferendosi al solo codice del nomenclatore nazionale 87.41);

TC del distretto dell'addome-pelvi (riferendosi al solo codice del nomenclatore nazionale 88.01.06);

mammografia digitale (riferendosi al solo codice del nomenclatore 87.37.1).

b) entro il 31 dicembre 2027 devono essere inviati i dati relativi alle seguenti sotto-categorie di procedure e per tutte le corrispondenti prestazioni indicate nell'allegato I:

- TC del distretto del cranio;
- TC del distretto del torace;
- TC del distretto dell'addome-pelvi;
- TC del distretto del rachide;
- TC total body;
- TC Cone Beam;
- TC degli arti e articolazioni;
- mammografie digitali;

procedure di radiologia interventistica (le embolizzazioni, le angioplastiche e le dilatazioni transluminari, le procedure di fibrinolisi e di trombectomia meccanica, il posizionamento di endoprotesi (stent graft), di cateterismo vascolare inclusi gli shunt porto-sistemico intraepatico transgiugulare (TIPS), di chemioembolizzazione - i trattamenti termo-ablativi, le procedure interventistiche sulla colonna vertebrale, i drenaggi percutanei, e le biopsie radioguidate con TC o fluoroscopia e altre procedure;

- scintigrafia ossea;
- scintigrafie del distretto tiroideo;
- scintigrafie polmonari;
- PET/TC total body.

c) Entro il 31 dicembre del 2031 e successivamente con cadenza



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

quadriennale devono essere inviati i dati relativi a tutte le sotto-categorie di procedure.

I dati relativi alle informazioni di carattere generale e alle informazioni per il rilevamento dosimetrico per le apparecchiature devono riferirsi alle sole apparecchiature per cui sono trasmessi i dati ai sensi del presente decreto e con le tempistiche sopra indicate.

3. Entro dodici mesi dalla comunicazione di cui al successivo comma 4, ai sensi del comma 6 dell'art. 168 del decreto legislativo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero della salute le valutazioni di cui all'art. 6 del presente decreto e successivamente ogni quattro anni con riferimento ai corrispondenti quadrienni.

4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto del principio di ottimizzazione e razionalizzazione della spesa informatica, mediante la definizione di appositi accordi di collaborazione possono avvalersi, anche mediante riuso ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle soluzioni tecnologiche a tale fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogati, ovvero utilizzare l'infrastruttura tecnologica del Ministero della salute già attiva per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate da estendere alla registrazione dei dati di cui all'allegato II. Il Ministero della salute rende operativa l'estensione dell'infrastruttura tecnologica per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie dandone comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale”.

Articolo 8 (Ottimizzazione)

“...2. L'esercente, con i professionisti di cui all'art. 168, comma 1, del decreto legislativo, ciascuno per le proprie responsabilità, come definite nel decreto legislativo, organizza le attività della radiologia diagnostica e interventistica e della medicina nucleare, affinché' sia garantita la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione dei dati”.

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto e i relativi allegati.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE CAO
Raffaele Iandolo

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All.ti

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 novembre 2023

Determinazione dei dati che gli esercenti provvedono a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma di competenza per la valutazione dell'entità e la variabilità delle esposizioni a radiazioni ionizzanti a scopo medico della popolazione residente. (23A06869)

(GU n.295 del 19-12-2023)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Vista la direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013 «che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom»;

Visto il decreto legislativo del 31 luglio 2020, n. 101, recante «Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;

Visto, in particolare, l'art. 168, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che prevede che «con decreto del Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi con il concorso dell'Istituto superiore di sanità e delle società scientifiche siano definiti i dati che gli esercenti provvedono a trasmettere alla Regione o alla Provincia autonoma di competenza»;

Visto, in particolare, l'art. 168, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che prevede che «le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valutare le entità e variabilità delle esposizioni a scopo medico della popolazione residente, tenendo conto dei dati complessivi dell'attività sanitaria in loro possesso e che le valutazioni dovranno essere effettuate secondo le indicazioni fornite nel documento della Commissione europea «Radiation Protection 154» o documenti successivi, secondo lo schema indicato nel presente decreto»;

Visto, in particolare, l'art. 168, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che prevede che «le valutazioni di cui al comma 4 e i dati di cui al comma 3 dell'art. 168, vengono inviati dalle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano al Ministero della salute entro quattro anni dalla data di applicazione del presente decreto, e successivamente ogni quattro anni, ai fini di una valutazione complessiva, anche a scopo epidemiologico, da effettuarsi avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità»;

Visto, in particolare, l'art. 2 dell'allegato XXIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che si applica nelle more dell'emanazione di detto decreto, relativamente alle attività di radiodiagnostica e di medicina nucleare e che stabilisce che la trasmissione dei dati di cui al comma 3 dell'art. 168 alla regione o

alla provincia autonoma dovrà prevedere per ciascun esame contemplato dal nomenclatore nazionale: il relativo codice e il numero di prestazioni erogate, il valore mediamente rilevato e la sua dispersione in termini di intervallo interquartile, elaborato per fasce di età e per genere;

Tenuto conto degli orientamenti dell'Unione europea e internazionali in materia disponibili, e in particolare:

della pubblicazione della Commissione europea «Radiation Protection 154: European Guidance on Estimating Population Doses from Medical X-Ray Procedures», 2008;

della pubblicazione della Commissione europea «Radiation Protection 180 parte 2: "Medical exposure of the european population"»;

Visto il decreto del Ministro della salute 22 aprile 2014, recante «Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la nota di protocollo n. 0017770-08/06/2023-DGPRES-MDS-P dell'8 giugno 2023, con la quale il Ministero della salute, direzione generale della prevenzione sanitaria, ha richiesto il concorso dell'Istituto superiore di sanità e delle società scientifiche di settore;

Viste le note di protocollo n. 0018823-16/06/2023-DGPRES-MDS-A del 16 giugno 2023, e protocollo n. 0020074-27/06/2023-DGPRES-MDS-A del 27 giugno 2023, con le quali sono state ricevute le osservazioni delle società scientifiche;

Vista la nota protocollo n. AOO-ISS-23/06/2023-0029953 del 23 giugno 2023 con la quale sono state trasmesse le osservazioni dell'ISS;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 settembre 2023 (Rep. Atti 215/CSR);

Decreta:

Art. 1

Finalità

1. Il presente decreto definisce, in attuazione dell'art. 168, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di seguito denominato «decreto legislativo», i dati che gli esercenti provvedono a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma di competenza nonché lo schema per la valutazione dell'entità e della variabilità delle esposizioni a scopo medico della popolazione residente, con le seguenti finalità:

1. valutare le entità e la variabilità delle esposizioni a scopo medico, osservandone l'andamento nel tempo e le eventuali variazioni a livello delle singole regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in termini di numero e tipologie di indagini effettuate e della dose impartita;

2. promuovere la realizzazione di audit clinici;

3. effettuare una valutazione complessiva dei dati anche a scopo epidemiologico.

Art. 2

Definizioni

1. Oltre alle definizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo, ai fini dell'applicazione del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

1. «indagine radiodiagnostica»: una o una serie di esposizioni a radiazioni ionizzanti di una regione anatomica, organo o insieme di organi che utilizza una singola modalita' di esposizione o una modalita' ibrida necessaria per rispondere ad uno specifico quesito clinico;

2. «procedura diagnostica o interventistica»: l'insieme di tutte le indagini diagnostiche o interventistiche che utilizzano una data modalita' di esposizione;

3. «periodo di riferimento»: periodo al quale si riferisce l'elaborazione dei dati;

4. «scarto interquartile»: differenza tra primo e terzo quartile;

5. «indicatori dosimetrici»: grandezze, definite per ogni tipologia di attrezzatura radiologica o procedura diagnostica, misurabili direttamente in aria o in fantoccio secondo procedure stabilite da linee guida internazionali; per gli esami di diagnostica medico-nucleare il radiofarmaco somministrato e la relativa attivita';

6. «prodotto dose area (DAP)»: indicatore dosimetrico che rappresenta il prodotto tra la dose in aria ad una determinata distanza dal fuoco e l'area sottesa dal fascio di radiazione a questa stessa distanza;

7. «prodotto dose lunghezza (DLP)»: indicatore dosimetrico utilizzato in TC che rappresenta il prodotto tra l'indice di dose TC volumetrico e la lunghezza di scansione;

8. «dose ghiandola media (DGM)»: dose media assorbita dal tessuto ghiandola mammario.

Art. 3

Categorie e sotto-categorie di procedure

1. Ai fini del presente decreto, le procedure diagnostiche e interventistiche sono raggruppate all'interno delle seguenti categorie di procedure:

a) procedure radiografiche tradizionali dirette e con mezzo di contrasto;

b) procedure mammografiche;

c) procedure fluoroscopiche;

d) procedure TC;

e) procedure di radiologia interventistica vascolare ed extravascolare;

f) procedure di medicina nucleare convenzionale, di imaging SPECT, di imaging PET e di imaging ibrido;

g) procedure nell'ambito dell'attivita' di radiodiagnostica complementare.

2. Per ogni categoria di procedure di cui al comma 1 si definiscono delle sotto-categorie di procedure rappresentative di uno specifico distretto anatomico per le procedure radiografiche, TC, di medicina nucleare e di specifiche procedure per la radiologia interventistica e per le attivita' di radiodiagnostica complementare.

Tali sotto-categorie sono definite in considerazione delle indicazioni del documento della commissione europea «Radiation Protection 154» e dell'attuale panorama nazionale. Nello specifico:

1. le procedure radiografiche tradizionali devono includere le radiografie del distretto: del cranio; del torace; dell'addome; del rachide; del bacino, degli arti, delle articolazioni e la densitometria ossea (DEXA); le radiografie dentali ad esclusione degli esami radiografici endorali;

2. le procedure mammografiche devono includere le mammografie digitali, le mammografie in modalita' tomografica e le mammografie effettuate con somministrazione del mezzo di contrasto;

3. le procedure fluoroscopiche devono includere tutte le attivita' di radio-fluoroscopia per gli apparati digerente e urogenitale;

4. le procedure TC con e senza mezzo di contrasto devono includere le TC del distretto: del cranio; del collo; del torace; dell'addome-pelvi; del rachide; total body (intese come la combinazione di almeno 3 distretti anatomici tra il torace, l'addome, la pelvi e il cranio), degli arti e delle articolazioni (intese come TC e angio-TC) e TC Cone Beam;

5. le procedure di radiologia interventistica devono includere: le embolizzazioni; le angioplastiche e le dilatazioni transluminali; le procedure di fibrinolisi e trombectomia meccanica; il posizionamento di endoprotesi (stent graft), le procedure di cateterismo vascolare inclusi gli shunt porto-sistemico intraepatico transgiugulare (TIPS); la chemioembolizzazione e i trattamenti termo-ablativi; le procedure interventistiche sulla colonna vertebrale (vertebro-plastiche, cifo-plastiche ecc.); i drenaggi percutanei; le biopsie radioguidate con TC o fluoroscopia; altre procedure di radiologia interventistica;

6. le procedure di medicina nucleare convenzionale, di imaging SPECT, imaging PET e di imaging ibrido devono includere: le scintigrafie cerebrali e del distretto della testa; le scintigrafie del distretto tiroideo; le scintigrafie cardiache; le scintigrafie inerenti all'apparato digerente; le scintigrafie del distretto epatico, renale e surrenalico; le scintigrafie polmonari; le scintigrafie ossee; altre scintigrafie; le indagini PET e PET/TC: dell'area cerebrale; del miocardio; total body; le indagini PET/RM;

7. le procedure nell'ambito dell'attività radiodiagnostica complementare devono includere tutte le procedure chirurgiche; vascolari e cardiologiche; odontoiatriche; gastroenterologiche; altre procedure eseguite in sala operatoria o in sale dedicate.

3. Nell'allegato I al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, viene indicata la corrispondenza tra le sotto-categorie di procedure definite al comma 2 e le relative prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale elencate nell'allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, sulla definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. In particolare, per le sotto-categorie di procedure di radiologia interventistica e' indicata la corrispondenza con le procedure e i relativi codici ICD-9-CM, riportate nei quaderni del Ministero della salute n. 12 del 2011 «Criteri di appropriatezza clinica, strutturale e tecnologica di radiologia interventistica».

4. Devono considerarsi altresì oggetto del presente decreto, tutte le prestazioni diagnostiche, interventistiche e in attività complementari eseguite in regime di ricovero, ma assimilabili per terminologia ed equivalenza di protocollo alle sotto-categorie elencate nel comma 2. Inoltre devono essere considerate anche quelle procedure non codificate nei quaderni della salute o nel nomenclatore nazionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, come la tomosintesi mammaria e la mammografia digitale effettuata con mezzo di contrasto.

5. La definizione delle sotto-categorie di procedure non deve intendersi a scopo di rimborso delle prestazioni e quindi e' svincolata dal tariffario nazionale e dai tariffari regionali.

Art. 4

Definizione dei dati

1. I dati di cui all'art. 168, comma 3, del decreto legislativo, per le categorie di procedure di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto, sono individuati nei seguenti indicatori dosimetrici specifici:

1. Per le categorie di procedure radiografiche, il DAP totale, riferito alla somma di tutte le eventuali proiezioni eseguite nell'indagine radiodiagnostica, espresso in Gy x cm².

2. Per le categorie di procedure mammografiche, la dose

ghiandolare media dell'intera indagine radiodiagnostica espressa in mGy per singola mammella.

3. Per le categorie di procedure fluoroscopiche e di radiologia interventistica, il DAP totale, riferito all'intera procedura diagnostica o intervenstistica, espresso in Gy x cm².

4. Per le categorie di procedure TC, il DLP totale espresso in mGy x cm.

5. Per le categorie di procedure di medicina nucleare convenzionale, di imaging SPECT, di imaging PET e di imaging ibrido, il radiofarmaco somministrato e il valore dell'attivita' somministrata espressa in MBq, in aggiunta il DLP totale espresso in mGy x cm per l'imaging ibrido eseguito con TC.

6. Per le categorie di procedure nell'ambito dell'attivita' radiodiagnostica complementare, il DAP espresso in Gy x cm².

2. I dati di cui al comma 1 sono dati aggregati e privi di identificazione della persona a cui si riferiscono, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 del 2003 in materia di codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 5

Elaborazione dei dati da parte degli esercenti

1. Per ognuna delle sotto-categorie di procedure, dovra' essere indicato il numero complessivo di indagini diagnostiche effettuate e calcolato il valore medio, la mediana, i valori del primo e del terzo quartile e il 95-esimo percentile dei corrispondenti indicatori dosimetrici, il valore medio del peso o dell'indice di massa corporea qualora disponibili, suddivisi per genere anagrafico e secondo le seguenti fasce di eta':

Adulta:

16 < eta' ≤ 60
eta' > 60

Pediatrica:

0 < eta' ≤ 1
1 < eta' ≤ 5
5 < eta' ≤ 10
10 < eta' ≤ 16

2. Le elaborazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate con frequenza annuale per le sole sotto-categorie di procedure definite nell'art. 3, comma 2, punto 5 (procedure di radiologia interventistica) e riferite ad ogni singola apparecchiatura.

3. Per tutte le sotto-categorie di procedure non incluse nel comma 2, le elaborazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate con frequenza quadriennale, riferite ad ogni singola apparecchiatura e in caso di sostituzione dell'apparecchiatura nel periodo di riferimento (quadriennio).

Art. 6

Valutazione dei dati da parte delle regioni e delle province autonome

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valutare l'entita' e la variabilita' delle esposizioni a scopo medico della popolazione residente, tenendo conto dei dati di cui all'art. 5.

2. A partire dal valore mediano dell'indicatore dosimetrico, e considerando i dati a disposizione trasmessi dagli esercenti secondo le tempistiche indicate nell'art. 7, comma 2, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono valutare la dose efficace secondo le indicazioni fornite nel documento della

Commissione europea «Radiation Protection-154» e «Radiation Protection-180» e successivi aggiornamenti.

3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano valutano l'entità e la variabilità delle esposizioni a scopo medico per ogni provincia, calcolando, nel periodo di riferimento e per ciascuna sotto-categoria, il numero totale di indagini diagnostiche effettuate dai singoli esercenti, la media pesata sul numero di indagini diagnostiche dello scarto interquartile, del 95-esimo percentile e della mediana dei corrispondenti indicatori dosimetrici, suddivisi per genere anagrafico e secondo le fasce di età definite nell'art. 5, comma 1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano valutano inoltre, nel periodo di riferimento, il numero totale degli abitanti.

Art. 7

Modalità di raccolta e trasmissione dei dati

1. Le informazioni di interesse e da trasmettere ai sensi del presente decreto sono riportate nell'allegato II, che ne costituisce parte integrante, e sono organizzate in tre sezioni:

- a) informazioni di carattere generale dell'esercente;
- b) informazioni di carattere generale delle apparecchiature;
- c) informazioni per il rilevamento dosimetrico.

2. Gli esercenti delle strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate sono tenuti a trasmettere i dati, riportati nell'allegato II alla regione o alla provincia autonoma di competenza con le seguenti tempistiche:

a) entro sei mesi dalla comunicazione di cui al comma 4, devono essere inviati i dati relativi alle indagini radiodiagnostiche, effettuate nell'anno 2023, delle seguenti sotto-categorie di procedure:

TC del distretto del cranio (riferendosi al solo codice del nomenclatore nazionale 87.03);

TC del distretto del torace (riferendosi al solo codice del nomenclatore nazionale 87.41);

TC del distretto dell'addome-pelvi (riferendosi al solo codice del nomenclatore nazionale 88.01.06);

mammografia digitale (riferendosi al solo codice del nomenclatore 87.37.1).

b) entro il 31 dicembre 2027 devono essere inviati i dati relativi alle seguenti sotto-categorie di procedure e per tutte le corrispondenti prestazioni indicate nell'allegato I:

TC del distretto del cranio;

TC del distretto del torace;

TC del distretto dell'addome-pelvi;

TC del distretto del rachide;

TC total body;

TC Cone Beam;

TC degli arti e articolazioni;

mammografie digitali;

procedure di radiologia interventistica (le embolizzazioni, le angioplastiche e le dilatazioni transluminari, le procedure di fibrinolisi e di trombectomia meccanica, il posizionamento di endoprotesi (stent graft), di cateterismo vascolare inclusi gli shunt porto-sistemico intraepatico transgiugulare (TIPS), di chemoembolizzazione - i trattamenti termo-ablativi, le procedure interventistiche sulla colonna vertebrale, i drenaggi percutanei, e le biopsie radioguidate con TC o fluoroscopia e altre procedure;

scintigrafia ossea;

scintigrafie del distretto tiroideo;

scintigrafie polmonari;

PET/TC total body.

c) Entro il 31 dicembre del 2031 e successivamente con cadenza

quadriennale devono essere inviati i dati relativi a tutte le sotto-categorie di procedure.

I dati relativi alle informazioni di carattere generale e alle informazioni per il rilevamento dosimetrico per le apparecchiature devono riferirsi alle sole apparecchiature per cui sono trasmessi i dati ai sensi del presente decreto e con le tempistiche sopra indicate.

3. Entro dodici mesi dalla comunicazione di cui al successivo comma 4, ai sensi del comma 6 dell'art. 168 del decreto legislativo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Ministero della salute le valutazioni di cui all'art. 6 del presente decreto e successivamente ogni quattro anni con riferimento ai corrispondenti quadrienni.

4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto del principio di ottimizzazione e razionalizzazione della spesa informatica, mediante la definizione di appositi accordi di collaborazione possono avvalersi, anche mediante riuso ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle soluzioni tecnologiche a tale fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogati, ovvero utilizzare l'infrastruttura tecnologica del Ministero della salute già attiva per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate da estendere alla registrazione dei dati di cui all'allegato II. Il Ministero della salute rende operativa l'estensione dell'infrastruttura tecnologica per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie dandone comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

Art. 8

Ottimizzazione

1. L'accuratezza e la validità dei dati di cui all'art. 5, comma 1 devono essere garantiti attraverso documentati e adeguati programmi di garanzia della qualità ai quali provvede il responsabile di impianto radiologico e lo specialista in fisica medica secondo le modalità definite nell'art. 163 del decreto legislativo.

2. L'esercente, con i professionisti di cui all'art. 168, comma 1 del decreto legislativo, ciascuno per le proprie responsabilità, come definite nel decreto legislativo, organizza le attività della radiologia diagnostica e interventistica e della medicina nucleare, affinché sia garantita la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione dei dati.

Art. 9

Aggiornamento

1. Al fine di assicurare il monitoraggio della qualità e completezza dei dati come richiesti dal presente decreto e per garantire il continuo aggiornamento nel rispetto dello stato dell'arte degli orientamenti dell'Unione europea e internazionali in materia, è istituito presso il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria, apposito gruppo di lavoro, composto anche da rappresentanti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e dall'Istituto superiore di sanità.

2. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 può individuare ulteriori modalità di trasmissione dei dati, sulla base dell'aggiornamento tecnologico delle strutture sanitarie e delle regioni o Province autonome di Trento e Bolzano, fornire ulteriori indicazioni sulla elaborazione dei dati di cui all'art. 5 e sulle valutazioni di cui all'art. 6, modificare l'elenco delle sotto-categorie di procedure sulla base di eventuali aggiornamenti del nomenclatore delle

prestazioni nazionali di assistenza specialistica ambulatoriale o del quaderno della salute n. 12 del 2011.

3. Per la partecipazione al gruppo di lavoro non sono dovuti compensi, emolumenti, comunque denominati, ne' rimborsi spese a carico del Ministero della salute.

Art. 10

Ritardi, inadempienze
e disposizioni finanziarie

1. Il conferimento dei dati come definiti nel presente decreto e nei termini previsti dall'art. 7 e' ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli esercenti ai sensi dell'art. 168 del decreto legislativo.

2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento e' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2023

Il Ministro: Schillaci

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2961

ALLEGATO I - CORRELAZIONE TRA CATEGORIE E SOTTO-CATEGORIE DI PROCEDURE RADIOLOGICHE E PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E MEDICINA NUCLEARE DEL NOMENCLATORE NAZIONALE DEL 2017

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II

Dati e informazioni che gli esercenti devono trasmettere alla regione o provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del presente decreto. Le informazioni per il rilevamento dosimetrico devono riferirsi ad ogni singola apparecchiatura.

Informazioni di carattere generale dell'esercente	
Dato da rilevare	Descrizione
Regione	Regione territorialmente competente che sta effettuando la trasmissione.
Periodo di Riferimento (dal/al)	Periodo al quale si riferisce l'elaborazione dei dati.

Codice Azienda Sanitaria	Indicare il codice che identifica l'azienda sanitaria (Azienda sanitaria locale o equiparata, Azienda Ospedaliera, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblico anche se trasformato in fondazione, Azienda Ospedaliera Universitaria integrata con il SSN).
Codice Tipologia Struttura	Tipologia di struttura sanitaria in cui e' localizzata l'apparecchiatura.
Codice Struttura	Codice della struttura sanitaria in cui e' localizzata l'apparecchiatura.
Denominazione Unita' Organizzativa	Denominazione dell'Unita' Organizzativa in cui e' localizzata l'apparecchiatura, indicando se utilizzata in modo esclusivo o parziale per le attivita' in urgenza del pronto soccorso.
Informazioni di carattere generale delle apparecchiature	
Tecnologia Apparecchiatura	Tecnologia dell'apparecchiatura oggetto di rilevazione.
Identificativo di iscrizione al Repertorio dei Dispositivi Medici	Identificativo di iscrizione al Repertorio dei Dispositivi Medici (RDM) ai sensi del Decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009.
Fabbricante	Denominazione del fabbricante dell'apparecchiatura.
Nome commerciale e Modello	Denominazione e modello assegnati dal fabbricante all'apparecchiatura.
Anno di installazione	Indicare l'anno di installazione.
Numero seriale	Numero identificativo dell'apparecchiatura attribuito dal produttore.
Numero di inventario	Numero di inventario che identifica in modo univoco l'apparecchiatura con riferimento alla Regione - Struttura Sanitaria.
Apparecchiatura fissa o portatile	Indicare se l'apparecchiatura e' a installazione fissa o portatile.
Data di collaudo	Data in cui sono state completate le attivita' di accettazione e collaudo.
Data di aggiornamento	Data in cui e' stato completato un

	intervento di aggiornamento che	
	consente all'apparecchiatura di	
	ampliare o aggiornare la gamma di	
	prestazioni erogabili.	
+-----+	+-----+	+-----+
Data di dismissione/fuori uso	Data di dismissione/fuori uso	
	dell'apparecchiatura. Da valorizzare	
	in caso di apparecchiatura	
	definitivamente dismessa per la	
	struttura di riferimento.	
+-----+	+-----+	+-----+
Conformita' completa allo	Indicare la conformita' completa dei	
standard DICOM	software di workstation di post	
	elaborazione allo standard DICOM.	
+-----+	+-----+	+-----+
Software per la riduzione	Indicare la presenza di un software	
della dose	per la riduzione della dose.	
+-----+	+-----+	+-----+
Sistema di monitoraggio della	Indicare se si dispone di un sistema	
dose	software di monitoraggio e gestione	
	del dato dosimetrico.	
+-----+	+-----+	+-----+
	Informazioni per il rilevamento dosimetrico	
+-----+	+-----+	+-----+
Numero complessivo delle	Riportare il numero complessivo	
indagini o dei trattamenti	delle indagini o dei trattamenti	
effettuati	effettuate per ogni sotto-categoria	
	di procedura come definita nell'art.	
	3 comma 2 e trasmessa	
	dall' esercente.	
+-----+	+-----+	+-----+
Radiofarmaco somministrato	Riportare il radiofarmaco	
	somministrato in procedure di	
	medicina nucleare diagnostica.	
+-----+	+-----+	+-----+
Valore medio dell'indicatore	Riportare il valore medio	
dosimetrico	dell'indicatore dosimetrico (DAP,	
	DLP, attivita' somministrata)	
	relativo ad una specifica	
	sotto-categoria di procedura.	
+-----+	+-----+	+-----+
Mediana dell'indicatore	Riportare il valore mediano	
dosimetrico	dell'indicatore dosimetrico (DAP,	
	DLP, attivita' somministrata)	
	relativo ad una specifica	
	sotto-categoria di procedura.	
+-----+	+-----+	+-----+
Primo quartile dell'indicatore	Riportare il primo interquartile	
dosimetrico	dell'indicatore dosimetrico (DAP,	
	DLP, attivita' somministrata)	
	relativo ad una specifica	
	sotto-categoria di procedura.	
+-----+	+-----+	+-----+
Terzo quartile dell'indicatore	Riportare il terzo interquartile	
dosimetrico	dell'indicatore dosimetrico (DAP,	
	DLP, attivita' somministrata)	
	relativo ad una specifica	
	sotto-categoria di procedura.	
+-----+	+-----+	+-----+
Scarto interquartile	Riportare lo scarto interquartile	
dell'indicatore dosimetrico	dell'indicatore dosimetrico (DAP,	
	DLP, attivita' somministrata)	
	relativo ad una specifica	

	sotto-categoria di procedura.
95-esimo percentile dell'indicatore dosimetrico	Riportare il 95-esimo percentile dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP, attivita' somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di procedura.
Genere Anagrafico	Per ogni sotto-categoria di procedura, i dati trasmessi dall' esercente devono essere suddivisi per genere anagrafico.
Fasce di eta'	Per ogni sotto-categoria di procedura, i dati trasmessi dall' esercente devono essere suddivisi per le fasce di eta' indicate nell' articolo 5 comma 1.

Allegato II)

Allegato II


Dati e informazioni che gli esercenti devono trasmettere alla regione o provincia autonoma territorialmente competente ai sensi del presente decreto. Le informazioni per il rilevamento dosimetrico devono riferirsi ad ogni singola apparecchiatura.

Informazioni di carattere generale dell'esercente	
Dato da rilevare	Descrizione
Regione	Regione territorialmente competente che sta effettuando la trasmissione.
Periodo di Riferimento (dal/al)	Periodo al quale si riferisce l'elaborazione dei dati.
Codice Azienda Sanitaria	Indicare il codice che identifica l'azienda sanitaria (Azienda sanitaria locale o equiparata, Azienda Ospedaliera, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico pubblico anche se trasformato in fondazione, Azienda Ospedaliera Universitaria integrata con il SSN).
Codice Tipologia Struttura	Tipologia di struttura sanitaria in cui e' localizzata l'apparecchiatura.
Codice Struttura	Codice della struttura sanitaria in cui e' localizzata l'apparecchiatura.
Denominazione Unita' Organizzativa	Denominazione dell'Unita' Organizzativa in cui e' localizzata l'apparecchiatura, indicando se utilizzata in modo esclusivo o parziale per le attivita' in urgenza del pronto soccorso.
Informazioni di carattere generale delle apparecchiature	
Tecnologia Apparecchiatura	Tecnologia dell'apparecchiatura oggetto di rilevazione.
Identificativo di iscrizione al Repertorio dei Dispositivi Medici	Identificativo di iscrizione al Repertorio dei Dispositivi Medici (RDM) ai sensi del Decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009.
Fabbricante	Denominazione del fabbricante dell'apparecchiatura.


Nome commerciale e Modello	Denominazione e modello assegnati dal fabbricante all'apparecchiatura.
Anno di installazione	Indicare l'anno di installazione.
Numero seriale	Numero identificativo dell'apparecchiatura attribuito dal produttore.
Numero di inventario	Numero di inventario che identifica in modo univoco l'apparecchiatura con riferimento alla Regione - Struttura Sanitaria.
Apparecchiatura fissa o portatile	Indicare se l'apparecchiatura e' a installazione fissa o portatile.
Data di collaudo	Data in cui sono state completate le attivita' di accettazione e collaudo.
Data di aggiornamento	Data in cui e' stato completato un intervento di aggiornamento che consente all'apparecchiatura di ampliare o aggiornare la gamma di prestazioni erogabili.
Data di dismissione/fuori uso	Data di dismissione/fuori uso dell'apparecchiatura. Da valorizzare in caso di apparecchiatura definitivamente dismessa per la struttura di riferimento.
Conformita' completa allo standard DICOM	Indicare la conformita' completa del software di workstation di post elaborazione allo standard DICOM.
Software per la riduzione della dose	Indicare la presenza di un software per la riduzione della dose.
Sistema di monitoraggio della dose	Indicare se si dispone di un sistema software di monitoraggio e gestione del dato dosimetrico.
Informazioni per il rilevamento dosimetrico	
Numero complessivo delle indagini o dei trattamenti effettuati	Riportare il numero complessivo delle indagini o dei trattamenti effettuate per ogni sotto-categoria di procedura come definita nell'art. 3 comma 2 e trasmessa dall'esercente.
Radiofarmaco somministrato	Riportare il radiofarmaco somministrato in procedure di medicina nucleare diagnostica.
Valore medio dell'indicatore dosimetrico	Riportare il valore medio dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP, attivita' somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di procedura.

Mediana dell'indicatore dosimetrico 	Riportare il valore mediano dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP, attivita' somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di procedura.	
+-----+	+-----+	+-----+
Primo quartile dell'indicatore dosimetrico 	Riportare il primo interquartile dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP, attivita' somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di procedura.	
+-----+	+-----+	+-----+
Terzo quartile dell'indicatore dosimetrico 	Riportare il terzo interquartile dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP, attivita' somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di procedura.	
+-----+	+-----+	+-----+
Scarto interquartile dell'indicatore dosimetrico 	Riportare lo scarto interquartile dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP, attivita' somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di procedura.	
+-----+	+-----+	+-----+
95-esimo percentile dell'indicatore dosimetrico 	Riportare il 95-esimo percentile dell'indicatore dosimetrico (DAP, DLP, attivita' somministrata) relativo ad una specifica sotto-categoria di procedura.	
+-----+	+-----+	+-----+
Genere Anagrafico 	Per ogni sotto-categoria di procedura, i dati trasmessi dall' esercente devono essere suddivisi per genere anagrafico.	
+-----+	+-----+	+-----+
Fasce di eta' 	Per ogni sotto-categoria di procedura, i dati trasmessi dall' esercente devono essere suddivisi per le fasce di eta' indicate nell'articolo 5 comma 1.	
+-----+	+-----+	+-----+


ALLEGATO I - CORRELAZIONE TRA CATEGORIE E SOTTO-CATEGORIE DI PROCEDURE RADIOLOGICHE E PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE E MEDICINA NUCLEARE DEL NOMENCLATORE NAZIONALE DEL 2017	
Categorie di procedure	Sotto-categorie di procedure
Radiografie distretto cranio	87.05 - PACRIOGRAFIA
	87.06.1 - RX CHIAMOLE SALVARI CON MDC. STUDIO MONOLATERALE. Incluso: esame diretto
	87.09.1 - RX DEI TESSUTI MOLLI DELLA FACCIA, DEL CAPO E DEL COLLO. Esame diretto di: laringe, rinofaringe, ghiandole salivari
	87.12.1 - TELERADIOGRAFIA DEL CRANIO. Per cefalometria ortodontica
	87.16.3 - STRATIGRAFIA DELL'ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE MONOLATERALE. Incluso: esame diretto ed eventuale stratigrafia dinamica
	87.16.4 - STRATIGRAFIA DELL'ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE BILATERALE. Incluso: esame diretto ed eventuale stratigrafia dinamica
	87.16.6 - RX ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE MONOLATERALE
	87.16.7 - RX EMIMANDIBOLA
	87.17.3 - CONTROLLO RADIOLOGICO DI DERIVAZIONI LIQUORALI D
	87.22.4 - RX STANDARD DEL CRANIO. Studio in anteroposteriore, laterolaterale e occipito-naso-mento
	87.06 - FARINGOGRAFIA. Incluso: esame diretto
	87.09.2 - RX DEL TRATTO FARINGO-CRICO-ESOFAGEO-CARDIALE. Studio funzionale della via digestiva superiore, con MDC baritato o idrosolubile. Incluso: videoregistrazioni
	87.43.1 - RX DELLO SCHELETRO COSTALE BILATERALE. Studio panoramico dello scheletro toracico. Escluso: colonna vertebrale
	87.43.4 - RX DELLO STERNO
	87.43.5 - RX DELLA CLAVICOLA
Radiografie distretto del torace	87.44.1 - RX DEL TORACE. Radiografia standard del torace in 2 proiezioni: posteroanteriori e laterolaterali
	88.21.1 - RX DELLO STRETTO TORACICO SUPERIORE - STUDIO DELLA CLAVICOLA E DELL'ARTICOLAZIONE STERNOCLAVAREE
	87.61 - RX COMPLETA DEL TUBO DIGERENTE CON MDC BARITATO O IDROSOLUBILE
	87.62 - RX DEL TRATTO GASTROINTESTINALE SUPERIORE CON MDC BARITATO O IDROSOLUBILE. Studio seriato delle prime vie del tubo digerente (esofago stomaco e duodeno)
	87.62.1 - RX DELL'ESOFAGO CON MDC SINGOLO
	87.62.2 - RX DELL'ESOFAGO CON DOPPIO CONTRASTO. Non associabile a Rx dell'esofago, stomaco e duodeno con doppio MDC (87.62.3)
	87.62.3 - RX DELL'ESOFAGO, STOMACO E DUODENO CON DOPPIO MDC. Non associabile a: RX DELL'ESOFAGO CON DOPPIO CONTRASTO (87.62.2)
	87.63 - STUDIO SERIATO DELL'INTESTINO TENUE CON SINGOLO CONTRASTO
	87.64.1 - TEMPI DI TRANSITO INTESTINALE
	87.65.1 - CLISMA OPACO SEMPLICE CON MDC BARITATO O IDROSOLUBILE
Radiografie distretto dell'addome	87.65.2 - CLISMA DEL COLON CON DOPPIO CONTRASTO
	87.65.3 - CLISMA DEL TENUE CON DOPPIO CONTRASTO (con enterocidisi)
	87.69.2 - ANSGRAMMA CODICE PER ATRISIA ANORETTALE
	88.19 - RX DRETTA DELL'ADDOME [RX DELL'ADDOME] [RX APPARATO URINARIO A VUOTO]
	87.22 - RX DELLA COLONNA CERVICALE. Incluso: studio dinamico
	87.23 - RX DELLA COLONNA DORSALE. Incluso: studio dinamico
	87.23.6 - RX MORFOMETRIA VERTEBRALE DORSALE. Valutazione delle altezze dei somi vertebrali su radiografia in LL della colonna per definizione quantitativa di frattura benigna osteoporotica, con tecnica radiologica o DX
	87.24 - RX DELLA COLONNA LOMBOACRALE. Incluso: studio dinamico
	87.24.6 - RX STANDARD SACROCCOGE. Non associabile a RX MORFOMETRIA VERTEBRALE LOMBALE (87.24.7)
	87.24.7 - RX MORFOMETRIA VERTEBRALE LOMBALE. Valutazione delle altezze dei somi vertebrali su radiografia in LL della colonna per definizione quantitativa di frattura benigna osteoporotica, con tecnica radiologica o DX. Non associabile a Rx standard sacroccoge (87.24.6)
	87.29 - RX COMPLETA DELLA COLONNA E DEL BACINO SOTTO CARICO. Non associabile a RX STANDARD SACROCCOGE (87.24.6), RX MORFOMETRIA VERTEBRALE LOMBALE (87.24.7)
	88.26.1 - RX DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE
	88.26.2 - RX DELL'ANCA
	88.21.2 - RX DELLA SPALLA
	Radiografie del rachide
88.22.1 - RX DEL GOMITO	
88.22.2 - RX DELL'AVAMBRACCIO	
88.23.1 - RX DEL POLSO	
88.23.2 - RX DELLA MANO comprese le dita	
88.27.1 - RX DEL FEMORE	
88.27.2 - RX DEL GINOCCHIO	
88.27.3 - RX DELLA GAMBA	
88.28.1 - RX DELLA CAVIGLIA	
88.28.2 - RX DEL PIEDE [CALCAGNO] comprese le dita	
88.29.1 - RX COMPLETA DEGLI ARTI INFERIORI E DEL BACINO SOTTO CARICO	
88.29.3 - STUDIO ARTICOLARE DINAMICO SOTTO STRESS F/O SOTTOCARICO. Per singola articolazione periferica	
88.31 - RX DELLO SCHELETRO IN TUTTO [RX scheletro per patologia sistemica]	
88.31.1 - RX COMPLETA DEL LATITANTE	
88.33.1 - STUDIO DELL'ETA' OSSEA	
88.99.6 - DENSITOMETRIA OSSEA. DXA TOTAL BODY	
88.99.7 - DENSITOMETRIA OSSEA. DXA LOMBALE	
88.99.8 - DENSITOMETRIA OSSEA. DXA FEMORALE	
88.99.9 - DENSITOMETRIA OSSEA. DXA ULTRADISTALE	
Radiografie dentali	87.11.2 - RX CONOCLUSALE DELLE ARCAE DENTARIE. Due arcae: superiore e inferiore
	87.11.3 - ORTOPANORAMICA DELLE ARCAE DENTARIE. Arcae dentarie complete superiori e inferiori (DPF)
Mammografie digitali	87.35 - GALATTOGRAFIA [DUTTOGRAFIA, DUTTOGALATTOGRAFIA] MONOLATERALE
	87.37.1 - MAMMOGRAFIA BILATERALE
Procedure Mammografiche	87.37.2 - MAMMOGRAFIA MONOLATERALE
	TOMOSINTESI
	MAMMOGRAFIA DIGITALE EFFETTUATE CON SOMMINISTRAZIONE DEL MEZZO DI CONTRASTO




<p>Procedure fluoroscopiche per gli apparati digerente e urogenitale</p>	<p>87.54.1 - COLANGIOGRAFIA TRANSCATETERE. Incluso: esame diretto 87.69.3 - DEFECOGRAFIA 87.69.4 - ENTEROCOLICISTIDEFECOGRAFIA 87.73 - UROGRAFIA ENDOVENOSA. Incluso: esame diretto, cistografia ed eventuale tomografia renale 87.74.1 - PIELOGRAFIA RETROGRADA MONOLATERALE. Incluso: esame diretto 87.74.2 - PIELOGRAFIA RETROGRADA BILATERALE. Incluso: esame diretto 87.75.1 - PIELOGRAFIA TRANSPLEOSTOMICA MONOLATERALE. Incluso: esame diretto 87.76 - CISTOURTROGRAFIA RETROGRADA E MINZIONALE 87.76.1 - CISTOURTROGRAFIA MINZIONALE 87.79.1 - URETROGRAFIA RETROGRADA 87.79.2 - ESAME UROVIDEOINAMICO IRX 87.83 - ISTEROSALPINGOGRAFIA. Incluso: esame diretto Diagnostica per immagini Ostetricia e ginecologia 88.03.2 - FISTOLOGRAFIA 88.65.2 - FLEBOGRAFIA RENALE 88.65.4 - FLEBOGRAFIA SPERMATICA 87.03 - TC CRANIO-ENEFALO. Non associabile a TC Sella Turcica (87.03.A) e TC Orbita (87.03.C) 87.03.1 - TC CRANIO-ENEFALO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC Sella Turcica con e senza MDC (87.03.B) e TC Orbita con e senza MDC (87.03.D) 87.03.2 - TC MASSICCIO FACIALE (mascellare, mandibolare, seni paranasali, etmoidi, articolazioni temporo-mandibolari) 87.03.3 - TC MASSICCIO FACIALE SENZA E CON MDC (massellare, mandibolare, seni paranasali, etmoidi, articolazioni temporo-mandibolari) 87.03.5 - TC DELL' ORECCHIO (orecchio medio e interno, rocche e mastoidi, base cranica e angolo ponto cerebellare) 87.03.6 - TC DELL' ORECCHIO SENZA E CON MDC (orecchio medio e interno, rocche e mastoidi, base cranica e angolo ponto cerebellare) 87.03.9 - TC DELLE GHIANDOLE SALIVARI (SGJALO TC) 87.03.A - TC SELLA TURCICA (studio selettivo) 87.03.B - TC DELLA SELLA TURCICA SENZA E CON MDC (studio selettivo) 87.03.C - TC ORBITA (studio selettivo) 87.03.D - TC ORBITA SENZA E CON MDC (studio selettivo) 88.41.1 - ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI. Non associabile a ANGIO TC DEI VASI DEL COLLO [CAROTIDI] (88.41.2) e ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI E DEL COLLO [CAROTIDI] (88.41.3) 87.03.7 - TC DEL COLLO (ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi, faringe, laringe, esofago cervicale) 87.03.8 - TC DEL COLLO SENZA E CON MDC (ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi, faringe, laringe, esofago cervicale) 88.41.2 - ANGIO TC DEI VASI DEL COLLO [CAROTIDI]. Non associabile a ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI (88.41.1) e ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI E DEL COLLO [CAROTIDI] (88.41.3) 88.41.3 - ANGIO TC DEI VASI INTRACRANICI E DEL COLLO [CAROTIDI]. Non associabile a 88.41.1 e 88.41.2 87.41 - TC DEL TORACE (polmoni, aorta toracica, trachee, esofago, sterno, coste, mediastino) 87.41.1 - TC DEL TORACE SENZA E CON MDC (polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino) 87.42.4 - TC CUORE. Non associabile a TC del cuore senza e con mdc (87.42.5) Diagnostica per immagini 87.42.5 - TC DEL CUORE SENZA E CON MDC. Non associabile a TC del cuore (87.42.4) e TC coronarografia (87.42.6) 87.42.6 - TC CORONAROGRAFIA. Non associabile a TC del cuore senza e con mdc (87.42.5) 88.43 - ANGIO TC DEL CIRCOLO POLMONARE 88.44.1 - ANGIO TC DELL'AORTA TORACICA. Non associabile a ANGIO TC DELL'AORTA ADDOMINALE (88.47.1) e ANGIO TC DELL'AORTA TORACO ADDOMINALE (88.47.2) 88.01.2 - TC DELL' ADDOME SUPERIORE. Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue, grandi vasi addominali, reni e surreni 88.01.3 - TC DELL' ADDOME INFERIORE. Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue, grandi vasi addominali, reni e surreni 88.01.4 - TC DELL' ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC. Incluso: Pelvi, colon e retto, vescica, utero e annessi 88.01.5 - TC DELL' ADDOME COMPLETO 88.01.6 - TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC 88.01.7 - TC FEGATO MULTIFASICA. Non associabile a TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC (88.01.2) 88.01.8 - TC (CLISMA TC) TENUE (con enterocisli). Incluso: eventuale studio dell'addome extraintestinale. Non associabile a TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC (88.01.2) e TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC (88.01.3) 88.01.9 - TC COLON. Incluso: eventuale studio dell'addome extraintestinale e Colonoscopia virtuale. Non associabile a TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC (88.01.2) e TC DELL' ADDOME INFERIORE (88.01.3). TC DELL' ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC (88.01.4). TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC (88.01.5). TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC (88.01.2). TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC (88.01.6) 88.01.3 - TC DELL' ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC (88.01.4). TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC (88.01.5). TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC (88.01.2). TC DELL' ADDOME INFERIORE (88.01.3). TC DELL' ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC (88.01.4). TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC (88.01.5). TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC (88.01.2) 88.45 - ANGIO TC DELLE ARTERIE RENALI. Non associabile a ANGIO TC D' AORTA ADDOMINALE E ARTERIE RENALI (88.45.1) 88.45.1 - ANGIO TC DI AORTA ADDOMINALE E ARTERIE RENALI. Non associabile a ANGIO TC DELLE ARTERIE RENALI (88.45) e ANGIO TC DELL'AORTA TORACO ADDOMINALE (88.47.1) 88.47.1 - ANGIO TC DELL'AORTA ADDOMINALE. Non associabile a ANGIO TC DELL'AORTA TORACICA (88.44.1) e ANGIO TC DELL'AORTA TORACO ADDOMINALE (88.47.2) 88.47.2 - ANGIO TC DELL'AORTA TORACO ADDOMINALE. Non associabile a ANGIO TC DELL'AORTA TORACICA (88.44.1) e ANGIO TC DELL'AORTA TORACO ADDOMINALE (88.47.1) 88.47.3 - ANGIO TC DI AORTA ADDOMINALE E ARTI INFERIORI. Non associabile a ANGIO TC (ARTERIOSA E 88.47.3 VENOUSA) DEGLI ARTI INFERIORI (88.48.1) e ANGIO TC DELL'AORTA ADDOMINALE (88.47.1). 88.38.5 - TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE 88.38.A - TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE. Incluso: eventuale valutazione delle strutture del collo. Non associabile a TC DEL COLLO (87.03.7) e TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE ONCOLOGICA (88.38.9) 88.38.B - TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE TORACICO. Incluso: eventuale valutazione delle strutture toraciche. Non associabile a TC DEL TORACE SENZA E CON MDC (87.41.1). TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE ONCOLOGICA (88.38.9) 88.38.C - TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE SENZA E CON MDC. Incluso: eventuale valutazione delle strutture del collo. Non associabile a TC DEL COLLO SENZA E CON MDC (87.03.8) e TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE ONCOLOGICA (88.38.9) 88.38.F - TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE LOMOSACRALE E DEL SACRO COCCIGEE SENZA E CON MDC. Incluso: eventuale valutazione delle strutture addominali. Non associabile a TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC (88.01.2). TC DELL' ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC (88.01.4). TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC (88.01.6). TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE ONCOLOGICA (88.38.9) 88.38.9 - TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE ONCOLOGICA. Almeno tre distretti anatomici</p>
<p>Procedure TC</p>	<p>88.38.8 - ARTRO TC - Spalla o gomito o ginocchio 88.38.G - TC DELLA SPALLA. Non associabile a TC DEL BRACCIO (88.38.H) e TC DI SPALLA E BRACCIO (88.38.N) 88.38.H - TC DEL BRACCIO. Non associabile a TC DELLA SPALLA (88.38.G) e TC DI SPALLA E BRACCIO (88.38.N) 88.38.J - TC DEL GOMITO. Non associabile a TC DELL'AVAMBRACCIO (88.38.K) e TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO (88.38.P) 88.38.K - TC DELL'AVAMBRACCIO. Non associabile a TC DEL GOMITO (88.38.J) e TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO (88.38.P)</p>



	<p>88.38.L - TC DEL POLSO. Non associabile a TC DELLA MANO (88.38.M) e TC DI POLSO E MANO (88.38.O)</p> <p>88.38.M - TC DELLA MANO. Non associabile a TC DEL POLSO (88.38.L) e TC DI POLSO E MANO (88.38.O)</p> <p>88.38.N - TC DI SPALLA E BRACCIO. Non associabile a TC DELLA SPALLA (88.38.G) e TC DEL BRACCIO (88.38.H)</p> <p>88.38.P - TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO. Non associabile a TC DEL GOMITO (88.38.J) e TC DELL'AVAMBRACCIO (88.38.K)</p> <p>88.38.Q - TC DI POLSO E MANO. Non associabile a TC DEL POLSO (88.38.L) e TC DELLA MANO (88.38.M)</p> <p>88.38.R - TC DELLA SPALLA SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DEL BRACCIO SENZA E CON MDC (88.38.S) e TC DI SPALLA E BRACCIO SENZA E CON MDC (88.38.X)</p> <p>88.38.S - TC DEL BRACCIO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DELLA SPALLA SENZA E CON MDC (88.38.R) e TC DI SPALLA E BRACCIO SENZA E CON MDC (88.38.X)</p> <p>88.38.T - TC DEL GOMITO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DELL'AVAMBRACCIO SENZA E CON MDC (88.38.U) e TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO SENZA E CON MDC (88.38.V)</p> <p>88.38.U - TC DELL'AVAMBRACCIO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DELLA MANO SENZA E CON MDC (88.38.T) e TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO SENZA E CON MDC (88.38.V)</p> <p>88.38.V - TC DEL POLSO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DELLA MANO SENZA E CON MDC (88.38.T) e TC DI POLSO E MANO SENZA E CON MDC (88.38.Y)</p> <p>88.38.W - TC DELLA MANO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DEL POLSO SENZA E CON MDC (88.38.V) e TC DI POLSO E MANO SENZA E CON MDC (88.38.Y)</p> <p>88.38.X - TC DI SPALLA E BRACCIO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DELLA SPALLA SENZA E CON MDC (88.38.R) e TC DEL BRACCIO SENZA E CON MDC (88.38.S)</p> <p>88.38.Y - TC DI GOMITO E AVAMBRACCIO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DEL GOMITO SENZA E CON MDC (88.38.T) e TC DELL'AVAMBRACCIO SENZA E CON MDC (88.38.U)</p> <p>88.38.Z - TC DI POLSO E MANO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DEL POLSO SENZA E CON MDC (88.38.V) e TC DELLA MANO SENZA E CON MDC (88.38.T)</p> <p>88.39.1 - TC DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE. Non associabile a TC DELLA COSCIA (TC DEL FEMORE) (88.39.2) e TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE (88.39.5)</p> <p>88.39.2 - TC DELLA COSCIA (TC DEL FEMORE). Non associabile a TC DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE (88.39.1) e TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE (88.39.5)</p> <p>88.39.3 - TC DEL GINOCCHIO. Non associabile a TC DELLA GAMBIA (88.39.4) e TC DELLA GAMBIA (88.39.5)</p> <p>88.39.4 - TC DELLA GAMBIA. Non associabile a TC DEL GINOCCHIO (88.39.3) e TC DELLA GAMBIA (88.39.5)</p> <p>88.39.5 - TC DELLA GAMBIA. Non associabile a TC DEL GINOCCHIO (88.39.3) e TC DELLA GAMBIA (88.39.4)</p> <p>88.39.6 - TC DELLA CAVIGLIA. Non associabile a TC DEL PIEDE (88.39.7) e TC DELLA CAVIGLIA (88.39.8)</p> <p>88.39.7 - TC DI GINOCCHIO E GAMBIA. Non associabile a TC DEL GINOCCHIO (88.39.4) e TC DELLA GAMBIA (88.39.5)</p> <p>88.39.8 - TC DI CAVIGLIA E PIEDE. Non associabile a TC DEL PIEDE (88.39.7) e TC DELLA CAVIGLIA (88.39.8)</p> <p>88.39.9 - TC DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DELLA COSCIA (TC DEL FEMORE) SENZA E CON MDC (88.39.B) e TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE (88.39.5)</p> <p>88.39.B - TC DELLA COSCIA (TC DEL FEMORE) SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE SENZA E CON MDC (88.39.A) e TC DEL GINOCCHIO SENZA E CON MDC (88.39.C)</p> <p>88.39.C - TC DEL GINOCCHIO SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DELLA COSCIA (TC DEL FEMORE) SENZA E CON MDC (88.39.B) e TC DELLA GAMBIA SENZA E CON MDC (88.39.D)</p> <p>88.39.D - TC DELLA GAMBIA SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DEL GINOCCHIO SENZA E CON MDC (88.39.C) e TC DELLA CAVIGLIA SENZA E CON MDC (88.39.E)</p> <p>88.39.E - TC DELLA CAVIGLIA SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DELLA GAMBIA SENZA E CON MDC (88.39.D) e TC DEL PIEDE SENZA E CON MDC (88.39.F)</p> <p>88.39.F - TC DEL PIEDE SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DELLA CAVIGLIA SENZA E CON MDC (88.39.E)</p> <p>88.39.G - TC DI GINOCCHIO E GAMBIA SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DEL GINOCCHIO SENZA E CON MDC (88.39.C) e TC DELLA GAMBIA SENZA E CON MDC (88.39.D)</p> <p>88.39.H - TC DI CAVIGLIA E PIEDE SENZA E CON MDC. Non associabile a TC DI CAVIGLIA E PIEDE (88.39.9), TC DELLA CAVIGLIA SENZA E CON MDC (88.39.E) e TC DEL PIEDE SENZA E CON MDC (88.39.F)</p> <p>88.48.1 - ANGIO TC (ARTERIOSA E VENOSA) DEGLI ARTI INFERIORI. Non associabile a ANGIO TC DELL'AORTA ADDOMINALE (88.47.1) e ANGIO TC DI AORTA ADDOMINALE E ARTI INFERIORI (88.47.3)</p> <p>88.49.2 - ANGIO TC (ARTERIOSA E VENOSA) DEGLI ARTI SUPERIORI</p> <p>88.99.4 - DENSITOMETRIA OSSEA. TC MONODIRETTORIALE</p> <p>87.03.E - TC DI SINGOLA ARCATA DENTARIA (DENTALS CAN)</p> <p>87.03.F - TC DELLE ARCATE DENTARIE (DENTALS CAN)</p> <p>92.13 - SCINTIGRAFIA DELLE PARATIROIDI. Non associabile a 92.13.2</p> <p>92.11.9 - TOMOSCIINTIGRAFIA (SPECT) CEREBRALE CON TRACCIANTI RECEPTORIALI O INDICATORI POSITIVI DI NEOPLASIA</p> <p>92.11.5 - TOMOSCIINTIGRAFIA (SPECT) CEREBRALE CON TRACCIANTI DI PERFUSSIONE. In condizioni basali, sotto stimolo farmacologico o di attivazione</p> <p>92.01.1 - CAPTAZIONE TIROIDEA</p> <p>92.01.3 - SCINTIGRAFIA TIROIDEA</p> <p>92.01.5 - SCINTIGRAFIA TIROIDEA CON IODIO-123</p> <p>92.05.4 - ANGIOCARDIOSCIINTIGRAFIA ALL'EQUILIBRIO a riposo e dopo test provocativo da stimoli (fisico o farmacologico). Includo: test cardiovascolare provocativo da sforzo o farmacologico ed eventuale SPET. Non associabile a ANGIOCARDIOSCIINTIGRAFIA ALL'EQUILIBRIO a riposo (92.05.A)</p> <p>92.05.A - ANGIOCARDIOSCIINTIGRAFIA ALL'EQUILIBRIO a riposo (92.05.A)</p> <p>92.05.E - TOMOSCIINTIGRAFIA MIOCARDICA (G-SPECT) DI PERFUSSIONE A RIPOSO. Includo: valutazione quantitativa della funzione e dei volumi ventricolari. Non associabile a 92.09.1</p> <p>92.05.F - TOMOSCIINTIGRAFIA MIOCARDICA (G-SPECT) DI PERFUSSIONE DA STIMOLO FISICO O FARMACOLOGICO. Includo: valutazione quantitativa della funzione e dei volumi ventricolari. Includo test cardiovascolare provocativo da sforzo o farmacologico. Non associabile a ECG da sforzo</p> <p>92.09.2 - TOMOSCIINTIGRAFIA MIOCARDICA (SPECT) DI PERFUSSIONE A RIPOSO</p> <p>92.09.9 - TOMOSCIINTIGRAFIA MIOCARDICA (SPECT) DI PERFUSSIONE DA STIMOLO FISICO O FARMACOLOGICO. Includo: test cardiovascolare provocativo da sforzo o farmacologico. Non associabile a ECG da sforzo diagnostica per immagini Medicina nucleare</p> <p>92.09.B - SCINTIGRAFIA (SPECT) MIOCARDICA CON TRACCIANTE DI INNEVAZIONE O RECEPTORIALE O NEURORECEPTORIALE O DI METABOLISMO.</p> <p>92.04.1 - SCINTIGRAFIA SEQUENZIALE DELLE GHIANDOLE SALIVARI CON STUDIO FUNZIONALE</p> <p>92.04.2 - STUDIO DEL TRANSITO ESOFAGEO. Non associabile a 92.04.6</p> <p>92.04.3 - STUDIO DEL REFLUSSO GASTRO-ESOFAGEO</p> <p>92.04.4 - VALUTAZIONE DELLE GASTROENTERORRAGIE</p> <p>92.04.6 - SVUOTAMENTO GASTRICO: VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE MOTORIA GASTRICA</p> <p>92.04.7 - RICERCA DI MUCOSA GASTRICA ECTOPICA</p> <p>92.02.2 - SCINTIGRAFIA EPATICA PER RICERCA DI LESIONI ANGIOMATOSE CON INDAGINE TOMOGRAFICA</p> <p>92.03.1 - SCINTIGRAFIA SEQUENZIALE EPATOBILIARE INCLUSA VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE COLEGGISTICA E/O DEL REFLUSSO DUODENO-GASTRICO</p> <p>92.03.3 - SCINTIGRAFIA RENALE STATICA. Non associabile a SCINTIGRAFIA RENALE STATICA CON INDAGINE TOMOGRAFICA (92.03.8)</p> <p>92.03.3 - SCINTIGRAFIA SEQUENZIALE RENALE. Studio sequenziale della funzione renale senza o con prove farmacologiche Includo: misura contestuale della funzionalità renale separata "in vivo"</p> <p>92.03.4 - STUDIO DEL REFLUSSO VESICOURETERALE. Mediante cistoscintigrafia minzionale diretta. Includo: posizionamento di catetere</p> <p>92.03.8 - SCINTIGRAFIA RENALE STATICA CON INDAGINE TOMOGRAFICA. Non associabile a SCINTIGRAFIA RENALE (92.03.1)</p> <p>92.19.1 - SCINTIGRAFIA SURRENALICA CORTICALE</p> <p>92.19.2 - SCINTIGRAFIA SURRENALICA CORTICALE</p> <p>92.15.1 - SCINTIGRAFIA POLMONARE PERFUSIONALE. INCLUSA EVENTUALE STUDIO QUANTITATIVO DIFFERENZIALE DELLA FUNZIONE POLMONARE. Includo: eventuale indagine tomoscintigrafica</p> <p>92.15.2 - SCINTIGRAFIA POLMONARE VENTILATORIA INCLUSA EVENTUALE STUDIO QUANTITATIVO DIFFERENZIALE DELLA FUNZIONE POLMONARE. Includo: eventuale indagine tomoscintigrafica</p> <p>92.15.4 - SCINTIGRAFIA POLMONARE CON INDICATORE POSITIVO DI NEOPLASIA. Includo: eventuale indagine tomoscintigrafica</p> <p>92.15.6 - VALUTAZIONE DELLA CLEARANCE POLMONARE CON TECNICA SCINTIGRAFICA</p> <p>92.18.2 - SCINTIGRAFIA OSSEA O ARTICOLARE GLOBALE CORPOREA. Includo: eventuale indagine tomoscintigrafica segmentaria a completamento della prestazione</p> <p>92.18.7 - SCINTIGRAFIA OSSEA O ARTICOLARE O SEGMENTARIA TRIFASICA. Includo: eventuale indagine tomoscintigrafica. Non associabile a 92.18.2</p>
TC arti e articolazioni	
TC Cone Beam	
Scintigrafie cerebrali e del distretto testa	
Scintigrafie del distretto tiroideo	
Scintigrafie cardiache	
Scintigrafie dell'apparato digerente	
Scintigrafie del distretto epatico, renale e surrenalico	<p>Procedure di medicina nucleare convenzionale, di imaging SPECT, di imaging PET e di imaging ibrido</p>
Scintigrafie polmonari	
Scintigrafie ossee	




<p>92.05.6 - SCINTIGRAFIA DEL MIDOLLO OSSEO GLOBALE CORPOREA. Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica segmentaria a completamento della prestazione 92.18.B - SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON TRACCIANTI IMMUNOLOGICI O RECETTORIALI. Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica segmentaria a completamento della prestazione 92.16.1 - SCINTIGRAFIA LINFATICA E LINFOHANDOLARE SEGMENTARIA. Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica 92.16.2 - SCINTIGRAFIA MAMMARIA CON INDICATORI POSITIVI DI NEOPLASIA 92.18.1 - SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON INDICATORI POSITIVI DI NEOPLASIA O DI FLOGOSI. Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica segmentaria a completamento della prestazione 92.18.A - SCINTIGRAFIA CON LEUCOCITI RADIOMARCATI. Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica segmentaria a completamento della prestazione 92.18.8 - SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON IODIO-131. Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica segmentaria a completamento della prestazione</p>	<p>92.18.9 - SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON IODIO-131 con stimolazione farmacologica (Tirotropina alfa). Incluso: eventuale indagine tomoscintigrafica segmentaria a completamento della prestazione 92.19.8 - SCINTIGRAFIA SEGMENTARIA CON INDICATORI POSITIVI DI NEOPLASIA O DI FLOGOSI. Non associabile a 92.15.4, 92.16.2, 92.18.1 92.19.5 - ANGIOSCIINTIGRAFIA (ANGIOGRAFIA, VENOGRAFIA, RADIOCISTOGRAFICA) 92.11.6 - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) CEREBRALE CON FDG 92.11.A - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) CEREBRALE CON ALTRI RADIOFARMACI 92.05.7 - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) MIOCARDICA CON FDG 92.05.C - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) MIOCARDICA DI PERFUSIONE CON AMMONIAC 92.05.D - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) MIOCARDICA CON ALTRI RADIOFARMACI 92.05.L - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) MIOCARDICA DI PERFUSIONE A IMPULSO E DA STIMOLO: S (STUDIO QUALITATIVO). Incluso: test cardiovascolare provocativo da sforzo o farmacologico. Non associabile a</p>	<p>92.18.C - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) GLOBALE CORPOREA CON FDG 92.18.D - TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI (PET) GLOBALE CORPOREA CON ALTRI FARMACI. Incluso: eventuale indagine tomografica PET segmentaria a completamento della prestazione TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI CON MACCHINA IBRIDA PET/IRM senza mdc paramagnetico)</p>	<p>CORRELAZIONE TRA CATEGORIE E SOTTO CATEGORIE DI PROCEDURE DI RADIOLOGIA INTERVENTISTICA E PRESTAZIONI DEI QUADERNI DEL MINISTERO SALUTE</p>	<p>39.79 - EMBOLIZZAZIONE ENDOARTERIOSA ADDOMINALE 39.71 - EMBOLIZZAZIONE ANEURISMA ADDOMINALE 39.72 - EMBOLIZZAZIONE MALFORMAZIONE A.V. 39.72 - EMBOLIZZAZIONE ANEURISMA CEREBRALE 39.79 - EMBOLIZZAZIONE ARTERIE BRONCHIALI 39.79 - EMBOLIZZAZIONE ARTERIE POLMONARI 39.79 - EMBOLIZZAZIONE FISTOLE A. V. POLMONARI 44.44 - EMBOLIZZAZIONE SANGUINAMENTO FEGATO—VIE BILIARI- PANCREAS 44.44 - EMBOLIZZAZIONE ARTERIA SPLENICA 44.44 - EMBOLIZZAZIONE VASI SPLANCNICI 39.79 - EMBOLIZZAZIONE FEGATO ARTERIOSA 39.79 - EMBOLIZZAZIONE FEGATO VENOSA 44.44 - EMBOLIZZAZIONE PORTALE 44.44 - EMBOLIZZAZIONE TUMORE RENALE 39.79 - EMBOLIZZAZIONE FISTOLE AV RENALI 44.44 - EMBOLIZZAZIONE VARI CI GASTROESOFAGEE 39.79 - EMBOLIZZAZIONE VARI CI GASTROESOFAGEE (ENDOVASCOLARE) 68.29 - EMBOLIZZAZIONE FIBROMA UTERINO 68.29 - EMBOLIZZAZIONE TUMORI OVAIO 68.29-99.29 - EMBOLIZZAZIONE TUMORE APPARATO GENITALE FEM. 83.98 - EMBOLIZZAZIONE TESSUTI MOLLI 39.72 - EMBOLIZZAZIONE CAROTIDE ESTERNA 39.72 - EMBOLIZZAZIONE FISTOLA A. V. CAROTIDE ESTERNA 39.72 - EMBOLIZZAZIONE FISTOLA CAROTIDO-CAVERNOSA 39.72 - EMBOLIZZAZIONE MENINGIOMA 39.72 - EMBOLIZZAZIONE FISTOLA DURALE CEREBRALE 39.72 - EMBOLIZZAZIONE MALFORMAZIONE A. V. CEREBRALE 39.72 - EMBOLIZZAZIONE TUMORE SPINOCRANIO 39.72 - EMBOLIZZAZIONE ANGIOMA SPINOCRANIO 39.72 - EMBOLIZZAZIONE TUMORE ENDOCRANIO 39.79 - EMBOLIZZAZIONE VASI INTRACRANICI 39.79 - EMBOLIZZAZIONE ARTI SUPERIORI 39.72 - EMBOLIZZAZIONE ARTI INFERIORI 39.72 - EMBOLIZZAZIONE TUMORI CERVICALI 39.72 - EMBOLIZZAZIONE TUMORI MIDOLLARI 39.79 - EMBOLIZZAZIONE MALFORMAZIONI A. V. MIDOLLARI 39.72 - EMBOLIZZAZIONE FISTOLE DURALI SPINALI 63.1-99.29 - SCLEROEMBOLETTIZZAZIONE VARICOCELE SCROTALE 63.1-99.29 - SCLEROEMBOLETTIZZAZIONE VARICOCELE PELVICO 39.72 - OCCLUSIONE VASI INTRACRANICI 39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIE DIGESTIVE 39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIE RENALI 39.50 - ANGIOPLASTICA VASI SPLANCNICI 00.61 - ANGIOPLASTICA ARTERIA SUCCILAVIA 39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA VERTEBRALE 00.64 - ANGIOPLASTICA ARTERIA ANONIMA 00.64 - ANGIOPLASTICA ARTERIA BASILIARE 00.62 - ANGIOPLASTICA ARTERIE ESCRANICHE 00.62 - ANGIOPLASTICA ARTERIE INTRACRANICHE</p>	
<p>Altre scintigrafie</p>	<p>PET e PET/TC dell'area cerebrale</p>	<p>PET e PET/TC del miocardio</p>	<p>PET e PET/TC total body</p>	<p>PET/IRM</p>	<p>Embolizzazioni</p>



Angioplastica e dilatazioni transluminali	<p>39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA ARTO SUPERIORE</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA FISTOLA DIALITICA</p> <p>00.61 - ANGIOPLASTICA FISTOLA AV CHIRURGICA</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA CAROTIDE</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA ILIACA</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA FEMORALE</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA POPLITEA</p> <p>00.61 - ANGIOPLASTICA ARTERIA SOTTOGICCOLATA</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA VENOSA ARTI SUPERIORI</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA VENOSA ARTI INFERIORI</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA VENOSA TORACE</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA VENOSA ADDOME</p> <p>39.59 - RIVASCULARIZZAZIONE PERIFERICA CON DEVICE DI TROMBOASPIRAZIONE</p> <p>42.92 - DILATAZIONE STENOSI ESOGEEA</p> <p>46.85 - DILATAZIONE STENOSI INTESTINALE</p> <p>58.60 - DILATAZIONE LIRETRA</p>
Fibrinolisi e trombectomia meccanica	<p>38.91 - POSIZIONAMENTO CATERE PER FIBRINOLISI</p> <p>99.10 - FIBRINOLISI ARTERIOSA ARTI INFERIORI</p> <p>99.10 - FIBRINOLISI ARTERIOSA ARTI SUPERIORI</p> <p>99.10 - FIBRINOLISI ARTERIOSA PULMONARE</p> <p>99.10 - FIBRINOLISI ARTERIOSA RENALE</p> <p>99.10 - FIBRINOLISI ARTERIOSA VASI SPILANCICI</p> <p>99.10 - FIBRINOLISI ARTERIOSA INTRACRANICA</p> <p>99.19 - FIBRINOLISI ARTERIOSA SUPERSELETTIVA</p> <p>99.10 + 38.91 - FIBRINOLISI ARTERIE CEREBRALI</p> <p>99.10 + 38.93 - FIBRINOLISI VENE CEREBRALI</p> <p>TROMBECTOMIA MECCANICA ARTERIE CEREBRALI</p> <p>39.71 - ENDOPROTESI RICOPERTA AGRTA ADDOMINALE</p> <p>39.73 - ENDOPROTESI RICOPERTA AORTA TORACICA</p> <p>39.79 - ENDOPROTESI RICOPERTA ARTERIE PERIFERICHE</p> <p>09.44 - ENDOPROTESI NASOLACRIMALE</p> <p>09.99 - RIMOZIONE ENDOPROTESI NASOLACRIMALE</p> <p>00.45 - ENDOPROTESI VENA CAVA</p> <p>59.8 - ENDOPROTESI URETERALE</p> <p>51.99 - ENDOPROTESI BILIARE PLASTICO</p> <p>51.99 - ENDOPROTESI BILIARE METALLICO</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI ARTERIA RENALE</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI ARTERIA MESENTERICA</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI ARTERIA ILIACA</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI ARTERIE PERIFERICHE ARTI INTERIORI</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI ARTERIE PERIFERICHE ARTI SUPERIORI</p> <p>00.64 - ENDOPROTESI ARTERIA VERTEBRALE</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI ARTERIA SUCCIAVIA</p> <p>00.63 - ENDOPROTESI ARTERIA CAROTIDE</p> <p>00.64 - ENDOPROTESI ARTERIA BASILARE</p> <p>00.65 - ENDOPROTESI ARTERIA INTRACRANICA</p> <p>00.64 - ENDOPROTESI VENOSO COLLO</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI VENOSO ARTI SUPERIORI</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI VENOSO ARTI INFERIORI</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI VENOSO TORACE</p> <p>39.90 - ENDOPROTESI VENOSO ADDOME</p> <p>42.99 - ENDOPROTESI METALLICHE ESOFAGEE</p>
Il posizionamento di endoprotesi (STENT GRAFT)	<p>38.93 - POSIZIONAMENTO CATERE VENOSO CENTRALE</p> <p>39.99 - RECUPERO CORPO ESTRANEO ENDOVASALE VENOSO</p> <p>39.99 - RECUPERO CATERE VENOSI E ARTERIOSI</p> <p>86.06 - POSIZIONAMENTO PORTH</p> <p>86.07 - RIMOZIONE PORTH O ALTRO CATERE TUNNELIZZATO</p> <p>38.71 - 88.51 - CANGOGRAFIA CON POSIZ. FILTRO CAVALE</p> <p>39.99 - RIMOZIONE FILTRO CAVALE</p> <p>88.65 + 38.93 - PRELIEVO VENOSO RENALE E CAVALE</p> <p>39.1 - TIPS</p> <p>39.49 - REVISIONE TIPS</p> <p>97.89 - RIMOZIONE CATERE O INTRODUTTORE</p> <p>38.91 - CATERISMO ARTERIOSO</p> <p>38.93 - CATERISMO VENOSO</p> <p>99.25 + 50.94 - CHEMIOEMBOLIZZAZIONE HCC (EPATOCARCINOMA)</p> <p>99.25 + 50.94 - CHEMIOEMBOLIZZAZIONE METASTASI EPATICHE</p> <p>50.29 + 38.91 - TRATTAMENTO COMBINATO LESIONI EPATICHE RF E STOP FLOW</p> <p>50.24 - TRATTAMENTO PERCUTANEO CON RF LESIONI FEGATO</p> <p>55.39 - TRATTAMENTO PERCUTANEO CON RF LESIONI RENE</p>
Procedure di radiologia interventistica	<p>39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA ARTO SUPERIORE</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA FISTOLA DIALITICA</p> <p>00.61 - ANGIOPLASTICA FISTOLA AV CHIRURGICA</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA CAROTIDE</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA ILIACA</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA FEMORALE</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA ARTERIA POPLITEA</p> <p>00.61 - ANGIOPLASTICA ARTERIA SOTTOGICCOLATA</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA VENOSA ARTI SUPERIORI</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA VENOSA ARTI INFERIORI</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA VENOSA TORACE</p> <p>39.50 - ANGIOPLASTICA VENOSA ADDOME</p> <p>39.59 - RIVASCULARIZZAZIONE PERIFERICA CON DEVICE DI TROMBOASPIRAZIONE</p> <p>42.92 - DILATAZIONE STENOSI ESOGEEA</p> <p>46.85 - DILATAZIONE STENOSI INTESTINALE</p> <p>58.60 - DILATAZIONE LIRETRA</p>



<p>Chemiembolizzazioni – Trattamenti termo-ablativi</p>	<p>60.61 - TRATTAMENTO PERCUTANEO CON RF LESIONI PROSTATA 77.60 - TRATTAMENTO PERCUTANEO CON RF LESIONI OSSE 32.29+ 87.41 - (TC) TRATTAMENTO PERCUTANEO CON RF LESIONI POLMONE 50.24 + 99.85 - TERMOABLAZIONE NEOPLASIE EPATICHE 92.29 + 50.94 - RADIOEMBOLIZZAZIONE TUMORI EPATICI 50.94 - ALCOLIZZAZIONE PERCUTANEA FEGATO 95.29 + 06.98 - ALCOLIZZAZIONE NODULO PARATIROIDEO 95.29 + 06.99 - ALCOLIZZAZIONE PERCUTANEA CISTI RENALE 55.92 + 87.71 - TC ASPIRAZIONE PERCUTANEA CISTI RENALE 55.96 - SCLEROTIZZAZIONE CISTI RENALE 99.25 - CHEMOINFUSIONE ARTERIE PUDENDE 99.25 - CHEMOINFUSIONE SCHELETRO 99.25 - CHEMOINFUSIONE TESSUTI MOLLI 38.91 - CHEMOINFUSIONE SELETTIVA TUMORI CEREBRALI 38.91 - POSIZIONAMENTO CATERE PER CHEMOINFUSIONE 54.91 - POSIZIONAMENTO CATERE DI DENVER 30.92 - SCLEROSI VENOSA</p>
<p>Procedure interventistiche sulla colonna vertebrale</p>	<p>81.65 - VERTEBROPLASTICA 81.66 - CIROPLASTICA 77.49 - BIOPSIA OSSA O VERTEBRALE 80.59 - OZONO TERAPIA INTRADISCALE 80.52 - CHEMONUCLEOLISI 80.59 - NUCLEOTOMIA PERCUTANEA (TC - RX) 87.51 - COLANGIOGRAFIA PERCUTANEA 33.93 - DRENAGGIO ASCESSE POLMONARE 33.93 + 88.73/87.41 - DRENAGGIO ASCESSE POLMONARE ECOGUIDATO/TC 96.58 - CONTROLLO DRENAGGIO ASCESSE POLMONARE 34.1 - DRENAGGIO ASCESSE MEDIASTINICO 88.73/87.41 - DRENAGGIO ASCESSE MEDIASTINICO ECOGUIDATO/TC 96.58 - CONTROLLO DRENAGGIO ASCESSE MEDIASTINICO 54.91/88.01 - DRENAGGIO PERCUTANEO ADDOMINALE TC-GUIDATO 54.99 - CONTROLLO DRENAGGIO ADDOMINALE 54.91 - DRENAGGIO FEGATO - VIE BILIARI - PANCREAS - MILZA 88.75/88.01 - DRENAGGIO FEGATO - VIE BILIARI - PANCREAS - MILZA - ECO/TC 54.99 - CONTROLLO DRENAGGIO ADDOME SUPERIORE 54.91 - DRENAGGIO FISTOLE ENTERICHE 51.98 - DRENAGGIO BILIARE TRANSEPATICO 51.98 - CONTROLLO DRENAGGIO BILIARE 51.81 - BILIOPLASTICA - PAPILOPLASTICA 51.98 + 51.96 - DRENAGGIO BILIARE CON RIMOZIONE CALCOLI 52.01 - DRENAGGIO CISTI PANCREATICA 96.58 - CONTROLLO DRENAGGIO PSEUDOCISTI 54/88.01 - DRENAGGIO RETROPERITONEALE TC GUIDATO 96.58 - CONTROLLO DRENAGGIO CISTI RENALE 59.92 - DRENAGGIO ACCESSI PERIRENALI 88.75/88.71 - DRENAGGIO ACCESSI PERIRENALI ECO/TC 96.58 - CONTROLLO ACCESSI PERIRENALI 46.32 - DIGIUNOSTOMIA PERCUTANEA 51.03 - COLECISTOSTOMIA PERCUTANEA 43.19 - GASTROSTOMIA PERCUTANEA (PEG) 43.11 - GASTROSTOMIA PERCUTANEA PER DECOMPRESSIONE O ALIMENT. 54.91 - CECOSTOMIA PERCUTANEA PER DRENAGGIO PERCUTANEO 87.75 - PIELOGRAFIA PERCUTANEA 87.75 - PIELOGRAFIA TRANSPIELOSTOMICA 55.03 - PIELOSTOMIA 96.45 - CONTROLLO NEFROSTOMIA 55.93 - SOSTITUZIONE NEFROSTOMIA 59.8 - ENDOPROTESI PLASTICHE URINARIE 56.91 - URETEROPLASTICA PERCUTANEA E TRANSLUMINALE 58.6 - URETEROPLASTICA TRANSLUMINALE</p>
<p>Biopsie radioguidate con TC o fluoroscopia</p>	<p>50.11 - BIOPSIA PERCUTANEA EPATICA 35.26 - BIOPSIA PERCUTANEA POLMONARE 85.21 - BIOPSIA TESSUTI MOLLI 54.24 - BIOPSIA MASSA ENDOODDOMINALE 52.11 - BIOPSIA PANCREATICA 55.23 - BIOPSIA RENALE 55.23 - BIOPSIA RETROPERITONEALE 85.11 - AGOASPIRATO DELLA MAMMELLA (INCLUSO VALUTAZIONE ADEGUATEZZA PRELIEVO) (chirurgia) 85.11.2 - AGOASPIRATO DELLA MAMMELLA IN STEREOTASSI (chirurgia) 85.11.4 - BIOPSIA (PERCUTANEA) MAMMARIA "VACUUM ASSISTED" IN STEREOTASSI (chirurgia) 85.11.5 - BIOPSIA DELLA MAMMELLA CON TRU-CUT (chirurgia) 85.11.7 - BIOPSIA STEROTASSICA DELLA MAMMELLA CON TRU-CUT (chirurgia) 85.11.9 - BIOPSIA MAMMELLA CON RETROASPIRAZIONE (chirurgia)</p>



	<p>77.40 - BIOPSIA DELL'OSSE IN SEDE NON SPECIFICATA (ortopedia)</p> <p>80.30 - BIOPSIA DELLE STRUTTURE ARTICOLARI, SEDE NON SPECIFICATA. ESCLUSO BIOPSIA ANCA (ortopedia)</p> <p>83.21 - BIOPSIA TESSUTI MOLLI/MUSCOLI. ESCLUSO 86.11 (ortopedia)</p> <p>00.23 - IMAGING INTRAVASCOLARE (IVUS) DEI VASI PERIFERICI</p> <p>00.24 - IMAGING INTRAVASCOLARE (IVUS) DEI VASI CORONARICI</p> <p>00.25 - IMAGING INTRAVASCOLARE (IVUS) DEI VASI RENALI</p> <p>00.28 - IMAGING INTRAVASCOLARE (IVUS) DI ALTRI VASI SPECIFICATI</p> <p>86.01 - PUNTURA PERCUTANEA CLUTE E SOTTOCLUTE</p> <p>89.61 - MISURAZIONE PRESSIONE INTRAARTERIOSA</p> <p>89.62 - MISURAZIONE PRESSIONE ENDOVENOSA</p> <p>66.99 - DISOSTRIZIONE TUBARICA</p> <p>83.98 INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE AD AZIONE LOCALE ALL'INTERNO TESSUTI MOLLI (ortopedia)</p> <p>CONTROLLO FLUOROSCOPICO DURANTE INTERVENTO IN SALA OPERATORIA</p> <p>CONTROLLO RADIOGRAFICO DURANTE INTERVENTO IN SALA OPERATORIA</p> <p>CORONAROGRAFIA</p> <p>PTCA</p> <p>ITAVI</p> <p>STUDI ELETTROFISIOLOGICI CARDIACI</p> <p>ABLAZIONE CARDIACA</p> <p>37.79.1 - IMPIANTO LOOP RECORDER (Cardiologia)</p> <p>37.79.1 - IMPIANTO LOOP RECORDER (Cardiologia)</p> <p>37.85 - SOSTITUZIONE DI PACE MAKER CON DISPOSITIVO A CAMERA SINGOLA FREQUENZA DI RISPOSTA NON SPECIFICATA (Cardiologia)</p> <p>37.86 - SOSTITUZIONE DI PACE MAKER CON DISPOSITIVO A CAMERA SINGOLA FREQUENZA DI RISPOSTA (Cardiologia)</p> <p>37.87 - SOSTITUZIONE DI PACE MAKER CON DISPOSITIVO A CAMERA DOPPIA (Cardiologia)</p> <p>38.97 - POSIZIONAMENTO CATERETE VENOSO ENTRALE O DOPPIO CATERETE GIUGULARE O FEMORALE (INCLUSO RX DI CONTROLLO) (Oncologia e vascolare)</p> <p>38.97.1 - INSERZIONE DI CATERETE VENOSO ENTRALE CON ACCESSO CHIRURGICO (INCLUSO RX DI CONTROLLO) (Oncologia e vascolare)</p> <p>38.97.2 - INSERZIONE DI CATERETE VENOSO ENTRALE PER VIA PERCUTANEA (INCLUSO RX DI CONTROLLO) (Oncologia e vascolare)</p> <p>39.92.2 - INIEZIONE INTRAVENOSA ECO/FLEBOGUIDATA DI SOSTANZE SCLEROSANTI - ESCLUSO ALCOUZZAZIONE (Oncologia e vascolare)</p> <p>EVAR</p> <p>TEVAR</p> <p>PTA E STENTING CAROTIDEO</p> <p>39.99.3 - DISOSTRIZIONE DI CATERETE VENOSO CENTRALE O DI DOPPIO CATERETE GIUGULARE O FEMORALE (Nefrologia)</p> <p>54.93 - POSIZIONAMENTO CATERETE PERMANENTE PER DIALISI PERITONEALE (Nefrologia)</p> <p>54.93.1 - REVISIONE DI CATERETE PERITONEALE (Nefrologia)</p> <p>97.82 - RIMOZIONE DISPOSITIVO DRENAGGIO PERITONEALE</p> <p>55.03 - NEFROSTOMIA PERCUTANEA SENZA FRAMMENTAZIONE (Urologia)</p> <p>55.93 - SOSTITUZIONE DI CATERETE NEFROSTOMICO (Urologia)</p> <p>57.17 - CISTOSTOMIA PERCUTANEA (Urologia)</p> <p>Ortopantomografia</p> <p>CPRE</p>
Altre procedure di radiologia interventistica	
Procedure chirurgiche	
Procedure vascolari e cardiologiche	
Procedure nell'ambito dell'attività radiodiagnostica complementare	
Altre Procedure	
Procedure odontoiatriche	
Procedure gastroenterologiche	

